	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	**C.C.**	**38**	**28/12/2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione partecipate anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì Ventotto del mese di Dicembre, alle ore **19.00** nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
RIBONI Mara	**X**		ROSSETTI Roberto	**X**	
BELTRAME Stefano	**X**		PEVERI Andrea	**X**	
BELTRAME Fabio	**X**		CAVALLONI Mirko	**X**	
CAPOFERRI Giacomo	**X**		MASTROPIETRO Giuseppe	**X**	
MARAZZI Maurizio	**X**				
FINIZIO Massimo	**X**				
BIANCHI Elena Cristina	**X**		Totale	**11**	**0**

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Polizzi Concettina.

La Sig.ra Riboni Mara assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: **Ricognizione partecipate anno 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il d.lgs.n.175/2016,emanato in attuazione del**l**'art.18 legge 7 agosto 2015 n.124,che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica(T.U.S.P.),come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione del**l**e partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica del**l**e partecipazioni pubbliche, disciplinata dal**l**'art.20 de l TUSP, con cadenza periodica annuale;

Visto in particolare l'art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 relativo al**l**'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi del**l**' assetto complessivo del**l**e società in cui detengono partecipazioni ,dirette o indirette ,predisponendo, ove ricorrano i presupposti[…], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Rilevato pertanto che ai sensi del suddetto art.20 T.U.S.P.:
i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 **sono adottati entro il 31 dicembre** -**di ogni anno** e sono trasmessi on le modalità di cui a**ll**'articolo 17 del decreto-legge n.90 del2014, convertito, con modificazioni da**ll**a legge di conversione11agosto2014,n.114 e rese disponibili a**ll**a struttura di cui all'articolo 15 e a**ll**a sezione di control**l**o del**l**a Corte dei conti competente ai sensi del**l**'articolo 5,comma 4";

la mancata adozione degli atti di cui ai commi da1 a 4 **da parte degli enti locali** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio ;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art.20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,"*2.I piani di razionalizzazione ,corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma1,le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna del**l**e categorie di cui a**ll**'articolo4;*

*Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a que**ll**o dei dipendenti;*

*a) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a que**ll**e svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

b) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

*c) Partecipazioni in società diverse da que**ll**e costituite perla gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

d) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

*e) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite a**ll**' articolo 4*".

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento del**l**e attività indicate da**ll**'art.4,c.2,del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma1del medesimo articolo, per:

a) Produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione del**l**e reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica su**l**a base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensidel'articolo193 del decreto legislativo n.50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contrato di partenariato di cui a**ll**'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui al**l**'articolo 17, commi 1e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali a**l**l'ente o agli enti pubblici partecipanti o a**ll**o svolgimento del**le** loro funzioni, nel rispetto del**l**e condizioni stabilite da**ll**e direttive europee in materia di contratti pubblici e del**l**a relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui a**ll**'articolo3, comma1,lettera a),del decreto legislativo n.50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto de**lle** misure di cui a**l**l'art.20,commi 1 e 2 ,T.U.S.P.–ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ,fusione o soppressione , anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola de**ll**e seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento de**ll**e finalità istituzionali del**l**'ente, di cui a**l**l'art.4,c.1,T.U.S.P.,anche sul piano del**l**a convenienza economica e de**ll**a sostenibilità finanziaria e in considerazione de**ll**a possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché de**ll**a compatibilità de**ll**a scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità de**ll**'azione amministrativa, come previsto da**l**'art.5,c.2,del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna del**l**e categorie di cui a**l**l'art.4,c.2,T.U.S.P.;

3) previste da**ll**'art.20,c.2,T.U.S.P.,ossia:

   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna de**ll**e due precedenti categorie;

   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quel**l**o dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

f) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4,c.7,d.lgs.n.175/2016,ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto corretivo;

g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4,T.U.S.P.;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 25.09.2017 da cui emerge che il Comune non deteneva alcuna partecipazione in alcuna società .

Dato atto che questa condizione permane a tutt'oggi

Considerato opportuno non acquisire il parere dell'organo di revisione trattandosi sostanzialmente di un provvedimento confermativo del precedente atto sopra citato

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Richiamati:

-il d.lgs.n.152/2006 e s.m.i;

-il d.lgs.n.175/2016 e s.m.i

il d.lgs.267/2000 e s.m.i.;

il vigente statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Comune di Torre de' Negri non detiene alcuna partecipazione in alcuna società

3) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze (MEF),in attuazione dell'art.15 delD.Lgs.n.175 del2016 e s.m.

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011 (Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 38 del 28/12/2020.

OGGETTO**: Ricognizione partecipate anno 2020.**

1) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

Torre de' Negri, addì **28/12/2020**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Polizzi Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/02/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele

.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Torre de' Negri, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Polizzi Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/02/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellomo Daniele

.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Torre dè Negri, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellomo Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo .

Lì,12/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellomo Daniele